

AUTONOMIA SCOLASTICA

L'autonomia delle scuole è un elemento fondamentale del processo di riforma che sta investendo l'intero sistema scolastico italiano.

A livello internazionale sono state proposte, ai singoli stati, riforme scolastiche strutturali e globali in documenti redatti da commissioni dell'Unione Europea come il Libro Bianco del 1995, intitolato *Insegnare ed apprendere*. Verso una società conoscitiva, e da commissioni dell'O.N.U., come il Rapporto dell'UNESCO del 1996, intitolato *Nell'educazione un tesoro*. In particolare, in quest'ultimo documento viene affermato il valore di una "solida educazione di base"(1) per ogni studente e la necessità di riforme organiche che affrontino in maniera sistemica e unitaria le problematiche relative all'istruzione e alla formazione professionale; viene infatti sottolineato che "troppe riforme una dopo l'altra possono significare la morte della riforma, perché non concedono al sistema il tempo necessario per assimilare il cambiamento o per rendere coinvolte nel processo le parti interessate. Inoltre, gli insuccessi del passato mostrano che molti riformatori adottano approcci che si rivelano o eccessivamente radicali o eccessivamente teorici, ignorando ciò che può essere utilmente appreso dall'esperienza o rifiutando le realizzazioni del passato"(2).

Dalla Riforma Gentile del 1923 in poi l'Italia ha attuato mini-riforme(3) scollegate tra di loro, mentre oggi il nostro paese si muove secondo le indicazioni contenute nei documenti redatti dagli organismi internazionali e sta realizzando una riforma che riguarda tutto l'ordinamento scolastico (il "riordino dei cicli"), i curricula di tutti i tipi di scuola, l'innalzamento dell'obbligo scolastico, la parità giuridica tra il servizio pubblico statale e non statale, l'autonomia scolastica.

L'autonomia scolastica può consentire alle scuole di rispondere in maniera più adeguata alle sfide che provengono dal mercato del lavoro e, in generale, dallo sviluppo economico e tecnologico della società odierna; nel Rapporto dell'UNESCO del 1996 si sostiene infatti che "risposte valide ai problemi dell'inadeguatezza tra offerta e domanda nel mercato del lavoro possano venire da un sistema più flessibile che permetta una maggiore diversità curricolare e costruisca dei passaggi tra i vari tipi di istruzione, o tra la vita lavorativa e ulteriori corsi di formazione. Una tale flessibilità contribuirebbe anche a ridurre il fenomeno della mortalità scolastica e il terribile spreco di potenziale umano che ne risulta"(4).

In effetti, l'autonomia scolastica, così come è delineata nella normativa vigente, garantisce flessibilità sul piano organizzativo-didattico e diversità curricolare, e consente, con il "riordino dei cicli" scolastici, passaggi tra i diversi tipi di istruzione e collegamenti tra attività curricolari ed esperienze lavorative.

L'art.21 della legge n.59 del 15 marzo 1997 sancisce l'autonomia didattica, organizzativa e gestionale di ogni istituzione scolastica. La legge che istituisce l'autonomia, la cosiddetta "legge Bassanini", ha previsto un "federalismo possibile" senza comportare modifiche costituzionali, trasferendo poteri e funzioni dallo Stato agli enti locali e decentrando parte delle attività amministrative del Ministero della Pubblica Istruzione.

La legge Bassanini ha comportato un reale decentramento agli enti locali di competenze amministrative esercitate dallo Stato, ma l'autonomia scolastica non deve essere confusa con il decentramento, che, come è scritto nel Rapporto dell'OCSE sulla scuola italiana del 1999, "riguarda ... il processo di trasferimento del potere decisionale dal livello nazionale a quello regionale, provinciale e locale, trasferimento che coinvolge anche la gestione delle risorse finanziarie"(5), mentre "l'autonomia è invece il principio che guida il processo attraverso cui le singole scuole ottengono maggiori responsabilità nella definizione dei loro obiettivi e/o dei loro curricula, e delle modalità di attuazione. Essa guida il grado di libertà concesso alle singole scuole per progettare e realizzare le loro attività didattiche. L'autonomia non implica assenza di norme o di criteri generali; essa comporta piuttosto che tali norme o criteri generali siano considerati come un quadro generale nel cui ambito è possibile operare e non come regolazione restrittiva (6).

Le norme più significative che in Italia regolano l'autonomia sono il già menzionato art.21 della legge n.59 del 15 marzo 1997 e un regolamento attuativo di tale articolo, contenuto nel D.P.R. 8

marzo 1999, n. 275. In base a tali norme il nucleo fondante l'autonomia didattica, organizzativa e gestionale della scuola è costituito dal Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), che può essere definito come la carta d'identità culturale e progettuale di ogni istituzione scolastica.

Il P.O.F., ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, viene predisposto da ogni scuola ed è consegnato alle famiglie e agli alunni all'atto dell'iscrizione (dall'anno scolastico 2000\2001), "è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto", "è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio determinati a livello nazionale", "esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia".

E' da sottolineare che il P.O.F. è elaborato "tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti". Associazioni anche informali di genitori o di studenti possono, quindi, fare delle proposte in merito al P.O.F. (ad esempio riguardo alle finalità educative della scuola e al rispetto dei valori morali e spirituali degli studenti e delle famiglie) e tali proposte devono essere valutate dagli organi collegiali scolastici.

Note

1) J. DELORS (a cura di), *Nell'educazione un tesoro*, Armando, Roma 1999, p.17.

2) *Ibidem*, p.23.

3) Alcuni esempi di mini-riforme : istituzione della scuola media unica nel 1962 e approvazione dei programmi nel 1979; istituzione scuola materna statale nel 1968 ed entrata in vigore degli "Orientamenti dell'attività educativa" nel 1991; approvazione dei programmi della scuola elementare nel 1985 e riforma della struttura scolastica nel 1990.

4) J. DELORS, *op. cit.*, p.17.

5) O.C.S.E., *Esami delle politiche nazionali dell'istruzione*. Italia, Armando, Roma 1999, p.108.

6) *Ibidem*.